

AUTORIZZAZIONE PER L'ESECUZIONE E CERTIFICAZIONE DI INDAGINI IN SITU

AUTORIZZAZIONE PER L'ESECUZIONE E CERTIFICAZIONE DI INDAGINI IN SITU Art.59 del DPR

n.380/2001 Come è noto, con la legge n.134 del 7.8.2012 di conversione del decreto legge n.83 del 22.6.2012, circa la modifica dell'art.59 del DPR n.380/2001 oggi è previsto che: Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare: a) prove sui materiali da costruzione; b) prove di laboratorio su terre e rocce.

Con la recente formulazione il legislatore ha inteso chiarire definitivamente i contenuti del citato art.59, in relazione all'obbligatorietà dell'autorizzazione ministeriale necessaria ai laboratori per la certificazione del prelievo dei campioni e di alcune prove in situ, eliminando eventuali dubbi interpretativi dei termini geognostica, geotecnica, etc... In questi ultimi anni, differenti interpretazioni delle circolari ministeriali che disciplinavano il sistema e l'ambito delle autorizzazioni ministeriali nel settore delle prove geotecniche sui terreni e sulle rocce, hanno dato luogo a ricorsi e contenziosi che hanno condotto a diverse, e talvolta contrastanti, sentenze del TAR e, più recentemente, del Consiglio di Stato, sulla materia. Le predette sentenze, che non hanno mai posto in discussione il sistema delle autorizzazioni ministeriali nel suo complesso, hanno comunque operato una netta distinzione fra indagini geognostiche ed indagini geotecniche. In tal senso il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 563 del 2 febbraio 2012, ha chiarito che "può ritenersi che le indagini geognostiche sono << preliminari e preordinate >> all'espletamento delle prove geotecniche". Le Norme tecniche sulle costruzioni, infatti, ai fini di una corretta progettazione ed esecuzione delle opere, prevedono esplicitamente dapprima la Relazione geologica, che deve consentire la modellazione geologica del sito da parte del Geologo, e quindi la Relazione geotecnica, con la quale il Progettista deve fornire il modello geotecnico del terreno. Le stesse Norme tecniche prevedono che le indagini e le prove geotecniche, propedeutiche alla definizione del modello geotecnico, devono essere certificate da uno dei laboratori di cui all'art.59 del DPR n.380/2001. Da quanto sopra, appare evidente che le cosiddette indagini geognostiche, finalizzate ad acquisire tutti i dati eventualmente utili per la redazione della Relazione geologica, sono ad esclusivo appannaggio della figura del geologo, sia come programmazione che come esecuzione. Le indagini di tipo geotecnico - programmate dal progettista sulla base dei dati desunti dalla Relazione geologica - finalizzate alla redazione della Relazione geotecnica e quindi a fornire al progettista stesso tutti i parametri geomeccanici del terreno necessari per la progettazione ed il calcolo delle fondazioni, rientrano invece nell'attività di "laboratorio", nell'accezione più ampia del termine, che prevede sia le attività di prova da eseguire in situ, che le attività di prova interne del laboratorio da effettuare sui campioni prelevati. Al riguardo il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3283 del 1 giugno 2012, ha infatti chiarito che "sempre avendo riguardo al complesso normativo di disciplina della materia, si desume che le prove geotecniche ricomprendono anche le prove che si svolgono in situ. La circolare n. 7619 del 2010 tiene distinti i concetti di «indagini geognostiche» e di «prove in situ». La circolare, come già rilevato, fornisce, inoltre, una nozione ampia di laboratorio. Lo stesso decreto ministeriale 14 gennaio 2008 fa riferimento, in un ambito dedicato esclusivamente alle prove geotecniche, alla necessità che i valori caratteristici delle grandezze fisiche e meccaniche avvenga anche attraverso «interpretazione dei risultati di prove e misure in situ». In tal senso, ad avviso di questo Consesso, il normatore ha inteso tenere tecnicamente distinti i ruoli e le finalità della parte geologica e della parte geotecnica, senza tuttavia escludere che la programmazione e lo studio della campagna di indagini del sito e del terreno di fondazione possano essere opportunamente condivise fra il progettista e l'opera ed il geologo incaricato. Sulla base di quanto sopra, questo Consiglio Superiore II.p.p. ribadisce la piena vigenza dell'autorizzazione ministeriale nei vari ambiti riguardanti le prove in situ e dei relativi certificati già emessi, rappresentando altresì l'opportunità che gli Enti appaltanti, pubblici e privati, continuino a richiedere il possesso della predetta autorizzazione ai laboratori incaricati di eseguire e certificare il prelievo dei campioni da inviare in laboratorio e quelle prove in situ per le quali è richiesta l'autorizzazione. A tale riguardo è appena il caso di citare la Sentenza n.5231 del 17.07.2012 con la quale il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di primo grado ed annullato la sentenza del TAR Puglia, Sez. di Lecce, con la quale si sosteneva che per le indagini in situ, classificandole in generale come geognostica, non fosse necessaria l'autorizzazione ministeriale. Il Consiglio di Stato, esaminando nel merito le tipologie di prove per le quali era stato emanato il bando di gara, ha invece rilevato "l'esecuzione di prove geotecniche in situ in relazione alle quali è necessaria una apposita autorizzazione"; di cui la prima aggiudicataria della gara non risultava titolare. Pertanto, al fine di stabilire criteri aggiornati ed efficaci per lo svolgimento dell'attività autorizzativa, nonché per stabilire con chiarezza quali siano, oltre al prelievo dei campioni, le prove in situ per le quali è richiesta l'autorizzazione, il Servizio Tecnico Centrale intende predisporre una nuova apposita Circolare, recante i criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione delle attività di "laboratorio" come sopra definite; le predette attività comprenderanno diversi settori, eventualmente ciascuno oggetto di specifica autorizzazione. Con tale circolare, superando definitivamente tutti i dubbi interpretativi, sarà possibile in tempi brevi ovviare al vuoto normativo creatosi con l'annullamento della Circolare n.7619/201, e completare l'iter delle numerose richieste di autorizzazione attualmente in attesa di essere concluse.